



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 22/01/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 1939

D.M. 24.02.2000 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte e dell'esenzione dell'accisa". Determinazioni.

L'Assessore all'Agricoltura, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Coordinamento Utenti Motori Agricoli, confermata dal Dirigente Responsabile del Settore Ispettorato Compartimentale Agricoltura e Alimentazione riferisce:

il D.M. 24.02.2000 ha determinato, all'allegato 1, i consumi medi di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica;

lo stesso D.M. 24.02.2000 ha demandato alle Regioni e Province autonome la determinazione dei consumi relativi alla silvicoltura ed alle macchine alimentate a benzina, l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'allegato 1 nonché le riassegnazioni, sentite la organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e quelle delle imprese agromeccaniche;

il comma 2 del più volte citato decreto ministeriale indica che per le produzioni agricole non contemplate nell'allegato 1 e per gli interventi saltuari, la determinazione dei consumi è effettuata riferendosi alle produzioni ed agli interventi indicati nell'allegato medesimo;

l'Ufficio Coordinamento Utenti Motori Agricoli, previo incontri con i Dirigenti Responsabili degli Ispettorati Compartimentali dell'Agricoltura e degli Uffici provinciali ex U.M.A., ha elaborato le seguenti proposte integrative della tabella 1 allegata al D.M. 24.02.2000:

le colture ortive autunno - vernine non ricomprese nell'allegato 1 al D.M.24.02.2000 beneficeranno delle stesse quantità di carburante agricolo agevolato previsto per la coltivazione del cavolfiore;

le colture ortive primaverili - estive non ricomprese nell'allegato 1 al D.M.24.02.2000 beneficeranno delle stesse quantità di carburante agricolo agevolato previsto per la coltivazione della lattuga;

allorquando sulla medesima superficie si effettueranno nello stesso anno colture ripetute, si attribuirà il carburante agricolo agevolato nella misura prevista dall'allegato 1 al D.M. per le singole colture ripetute;

limitatamente alla coltivazione del fico d'india specializzato, l'attribuzione del carburante agricolo agevolato sarà effettuato utilizzando gli stessi parametri previsti per le colture della vite da vino - frutta polposa - nocciolo - olivo;

per le macchine agricole alimentate con carburante agricolo agevolato benzina, si applicheranno gli stessi parametri previsti nelle singole colture per il gasolio con un'assegnazione massima di litri 1400 per azienda;

le attribuzioni di carburante agricolo agevolato per le colture vite da vino - frutta polposa - nocciolo - olivo - agrumi riportate nell'allegato 1 al D.M., afferiscono lavori ordinari nel mentre per le operazioni straordinarie di coltivazione si continueranno ad applicare i parametri in vigore prima dello stesso decreto ministeriale;

limitatamente alle maggiorazioni previste dal D.M. in oggetto per le operazioni di lavorazione del terreno si applicheranno, su tutto il territorio regionale, quelle relative al terreno di medio impasto;

le assegnazioni effettuate ai contoterzisti, qualora afferiscano lavori straordinari, saranno fatte seguendo i parametri in vigore prima dello stesso decreto ministeriale. Per le operazioni ordinarie sarà

assegnata la quantità di carburante agricolo così come prevista dalla tabella 1 allegata al D.M.24.02.2000;

per le coltivazioni dell'asparago e del carciofo si applicheranno le quantità previste dalle tabelle allegate al presente atto al n.1;

per le attività vivaistiche e della silvicoltura si applicheranno le quantità previste dalla tabella allegata al presente atto al n. 2.

Essendo state modificate le modalità di attribuzione del carburante agricolo agevolato, con il presente atto i modelli ex U.M.A. n. 25 e n. 125 di dichiarazione per richiesta carburante agricolo agevolato vengono entrambi sostituiti dal modello unico allegato al presente atto al n.3;

per omogeneizzare su tutto il territorio regionale le operazioni istruttorie effettuate dagli uffici relative all'attribuzione di carburante agricolo agevolato, si adotta il verbale istruttorio allegato al presente atto al n. 4.

Le proposte innanzi indicate, illustrate in apposito incontro alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative ed alle imprese agromeccaniche, hanno ottenuto l'accettazione per quanto attiene i criteri, le procedure e le modalità.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale, di adottare il presente provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale in quanto rientrante nella tipologia prevista dall'art.4 comma 4 lettera K della L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- approvare tutto quanto in narrativa che qui di seguito si intende come riportato;

- approvare che:

- le colture ortive autunno - vernine non ricomprese nell'allegato 1 al D.M.24.02.2000 beneficeranno del carburante agricolo agevolato previsto per la coltivazione del cavolfiore;

- le colture ortive primaverili - estive non ricomprese nell'allegato 1 al D.M.24.02.2000 beneficeranno del carburante agricolo agevolato previsto per la coltivazione della lattuga;

- allorché sulla medesima superficie si effettueranno nello stesso anno colture ripetute, si attribuirà il carburante agricolo agevolato nella misura prevista dall'allegato I al D.M. per le singole colture ripetute;

- alla coltivazione del fico d'india specializzato, l'attribuzione del carburante agricolo agevolato sarà effettuato utilizzando gli stessi parametri previsti per le colture della vite da vino - frutta polposa - nocciolo - olivo;

- alle macchine agricole alimentate con carburante agricolo agevolato benzina, si applicheranno gli stessi parametri previsti nelle singole colture per il gasolio con un'assegnazione massima di litri 1400

per azienda;

- le attribuzioni di carburante agricolo agevolato per le colture vite da vino - frutta polposa - nocciolo - olivo - agrumi riportate nell'allegato I al D.M., afferiscono lavori ordinari nel mentre per le operazioni straordinarie di coltivazione si continueranno ad applicare i parametri in vigore prima dello stesso decreto ministeriale;

- per le maggiorazioni previste dal D.M. in oggetto relative alle operazioni di lavorazione del terreno si applicheranno, su tutto il territorio regionale, quelle previste ai terreni di medio impasto;

- le assegnazioni effettuate ai contoterzisti, qualora afferiscano lavori straordinari, saranno fatte seguendo i parametri in vigore prima dello stesso decreto ministeriale. Per le operazioni ordinarie sarà assegnata la quantità di carburante agricolo così come indicata dalla tabella 1 allegata al D.M.24.02.2000;

- alle coltivazioni dell'asparago e del carciofo si applicheranno le quantità previste dalle tabelle allegate al presente atto al n.1;

- alle attività vivaistiche e della silvicoltura si applicheranno le quantità previste dalla tabella allegata al presente atto al n.2;

- i modelli ex U.M.A. n. 25 e n. 125 di dichiarazione per richiesta carburante agricolo agevolato vengano entrambi sostituiti dal modello unico allegato al presente atto al n. 3;

- per omogeneizzare su tutto il territorio regionale le operazioni istruttorie effettuate dagli uffici relative all'attribuzione del carburante agricolo agevolato per l'agricoltura, si adotti il verbale istruttorio allegato al presente atto al n. 4;

- di incaricare il Dirigente del Settore I.C.A. e Alimentazione a comunicare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.13/94 art. 6 lettera g.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'art. 17 comma 32 della Legge 15/5/1997 n. 127 e pertanto è atto immediatamente esecutivo.

Il Segretario Il Presidente

Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto